



## COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 3 maggio 2017

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### **SERIE B ConTe.it**

#### **Gare del 29-30 aprile e 1° maggio 2017 - Diciottesima giornata ritorno**

Bari-Pisa 0-0  
Benevento-Avellino 2-1  
Cittadella-Cesena 2-3  
Hellas Verona-Vicenza 3-2  
Latina-Ascoli Picchio 0-0  
Novara-Brescia 2-3  
Pro Vercelli-Perugia 0-1  
Salernitana-Frosinone 1-3  
Spezia-Spal 2013 0-0  
Ternana-Carpi 0-0  
Trapani-Virtus Entella 2-0

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 maggio 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 MAGGIO 2017

Il Vice Presidente  
*Andrea Corradino*

111/316

**SERIE B ConTe.it**

**Gare del 29-30 aprile e 1° maggio 2017 - Diciottesima giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

**Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. VICENZA**

*Il Giudice sportivo,*

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si attesta che i sostenitori della società Hellas Verona, occupanti il settore "Curva Sud", al 30° del primo tempo ed al 30° del secondo tempo, indirizzavano un coro di discriminazione razziale nei confronti rispettivamente dei calciatori Vicenza Adejo Daniel nel corso del primo episodio e di Ebagua Osarimen, al momento del suo ingresso sul terreno di giuoco relativamente al secondo episodio;

con riferimento a quest'ultimo episodio, valutata l'evidente rilevanza disciplinare ex art. 11, n. 3 CGS di tali cori espressivi di discriminazione razziale stante la loro "dimensione" e, conseguentemente, la loro "reale percettibilità", per come peraltro evidenziato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati;

considerato che la società Hellas Verona risponde a titolo di responsabilità oggettiva della condotta dei propri sostenitori;

considerato, altresì, che per identica violazione era stata disposta la sospensione condizionale dell'esecuzione della relativa sanzione (gara Hellas Verona-Juventus CU LNPA n. 225 del 10 maggio 2016);

visti gli art. 11 nn 1 e 3, 18 comma 1 lett. e) e 16 n. 3 CGS;

*P.Q.M.*

previa revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Hellas Verona-Juventus del 8 maggio 2016 (CU LNPA n. 225 del 10 maggio 2016), per mancata decorrenza dell'annuale "periodo di prova", delibera di sanzionare la **Soc. Hellas Verona** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Sud" privo di spettatori.

**a) SOCIETA'**

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Avellino, Benevento, Hellas Verona e Vicenza** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **SALERNITANA** per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, lanciato una monetina che colpiva l'arbitro all'addome senza procurargli dolore; per avere inoltre, suoi sostenitori, al 51° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **BENEVENTO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio steward, posizionato a bordo campo, trattenuto volontariamente il pallone tra le mani al fine di impedire ad un calciatore della squadra avversaria di riprendere velocemente il giuoco.

### **b) CALCIATORI**

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00**

**VALOTI Mattia** (Hellas Verona): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, provocando momenti di tensione, e per avere, inoltre, stratonato in maniera veemente uno di essi.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**DEZI Jacopo** (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

**MINALA Joseph Marie** (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo (Quarta sanzione); per avere, al 49° del primo tempo, all'atto dell'ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

**PUCINO Raffaele** (Vicenza): per avere, al termine della gara, stratonato in maniera veemente un calciatore della squadra avversaria.

**VITALE Luigi** (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BASHA Migjen** (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

**BRIGHI Matteo** (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

**CASARINI Federico** (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

**CIANO Camillo** (Cesena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

**D'ANGELO Angelo** (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).

**DI CHIARA Gian Luca** (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**DICKMANN Lorenzo Maria** (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**FALASCO Nicola** (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**GIGLIOTTI Guillaume** (Ascoli Picchio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**SABBIONE Alessio** (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**SCIAUDONE Daniele** (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

**SOUPRAYEN Samuel** (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**ZUCULINI Bruno** (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)**

**DJIMSITI Berat** (Avellino)

#### **AMMONIZIONE**

#### **TERZA SANZIONE**

**DIAKHITE Modibo** (Ternana)

**VIVES Giuseppe** (Pro Vercelli)

#### **SECONDA SANZIONE**

**DONNARUMMA Alfredo** (Salernitana)

**MARACCHI Federico** (Trapani)

## PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

### AMMONIZIONE

#### SANZIONE

**ZANON Damiano** (Ternana)

### UNDICESIMA SANZIONE

**AUGUSTYN Blazej Szcapan** (Ascoli Picchio)

**LOLLO Lorenzo** (Carpi)

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

**CINELLI Antonio** (Novara)

**DI TACCHIO Francesco** (Pisa)

**MIGNANELLI Daniele** (Ascoli Picchio)

### OTTAVA SANZIONE

**VALZANIA Luca** (Cittadella)

### SETTIMA SANZIONE

**BESSA Daniel** (Hellas Verona)

**LUCIONI Fabio** (Benevento)

**MANNINI Daniele** (Pisa)

**SINI Simone** (Virtus Entella)

### SESTA SANZIONE

**CALDERONI Marco** (Novara)

**CORVIA Daniele** (Latina)

**DE LUCA Giuseppe** (Vicenza)

**DEL PRETE Lorenzo** (Perugia)

**EUSEPI Umberto** (Avellino)

**LARIBI Karim** (Cesena)

**MORETTI Federico** (Avellino)

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

**ASMAH Patrick Kojo** (Avellino)

**BENEDETTI Simone** (Virtus Entella)

**MBAYE Maodomalick** (Carpi)

**VIOLA Benito Nicolas** (Benevento)

### TERZA SANZIONE

**CAPUTO Francesco** (Virtus Entella)

**DE MIGUEL Rodriguez** (Cesena)

SECONDA SANZIONE

**COSTA Filippo** (Spal 2013)  
**CROCIATA Giovanni** (Brescia)  
**PINATO Marco** (Latina)  
**ZANIOLO Nicolo** (Virtus Entella)

PRIMA SANZIONE

**GRECO Leandro** (Bari)  
**INSIGNE Roberto** (Latina)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

**UNTERSEE Joel** (Brescia)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SETTIMA SANZIONE)

**FAVILLI Andrea** (Ascoli Picchio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

**MANAJ Rei** (Pisa)

TERZA SANZIONE

**GNAHORE Vhakka Eddy** (Perugia)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

**PUSCAS George** (Benevento): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**COSTI Gian Domenico** (Carpi): per avere, al 38° del primo tempo, proferito espressioni blasfeme; infrazione rilevata da un Assistente.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

**NOVELLINO Walter Alfredo** (Avellino): per essere, al 47° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica; recidivo.

**d) DIRIGENTI**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA**

**DIBROGNI Massimiliano** (Vicenza): per avere, al termine della gara, entrando pur non autorizzato sul terreno di giuoco, contestato platealmente l'operato arbitrale.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2017**

**FABIANI Angelo** (Salernitana): per avere, al termine del primo tempo, entrando nel recinto di giuoco pur non essendo autorizzato, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del Direttore di gara e rivolto al medesimo espressioni intimidatorie spingendolo, inoltre, con il petto all'altezza della spalla.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 8 MAGGIO 2017**

**AVALLONE Salvatore** (Salernitana): per avere, termine del primo tempo, contestato l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

**MARCHETTI Stefano** (Cittadella): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo  
*avv. Emilio Battaglia*

"" "